

PREFETTURA

N.RO DI REP. 98508

N.RO DI RACC. 17098

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio
28 luglio 2020

alle ore sedici,
in Trieste, al civico numero 32 di via Karl Ludwig von Bruck
numero 32, presso la sede dell'ACCADEMIA NAUTICA
DELL'ADRIATICO.

Davanti a me **DANIELA DADO**, Notaio in Trieste, con studio in
via San Nicolò numero 13, iscritto nel Collegio Notarile di
questa città,

è comparso il Signor:

Stefano BEDUSCHI, nato a Catania il giorno 20 marzo 1964, do-
miciliato per la carica in Trieste, via Karl Ludwig von Bruck
numero 32, Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fonda-
zione **ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO**, con sede in Trieste,
via Karl Ludwig von Bruck numero 32, codice fiscale numero
90147530324, iscritta al numero 141 - pag. 146 del Registro
delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di
Trieste.

Detto componente, dell'identità personale del quale io Notaio
sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'odierna
riunione del Consiglio di Indirizzo della suddetta società, a
norma di legge.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue.

Assume la presidenza della riunione del Consiglio di Indirizzo
il componente, il quale invita me Notaio a redigere il verba-
le, e dichiarata aperta la seduta,

c o n s t a t a

che la presente riunione del Consiglio di Indirizzo è stata
regolarmente convocata in data 7 luglio 2020 in questo luogo,
per questo giorno e per quest'ora

che il punto all'ordine del giorno, per il quale viene richie-
sta la verbalizzazione notarile, è il seguente:

**2. modifica integrale dello Statuto per adeguamento al D.Lgs.
117/2017 e s.m.i.;**

che del Consiglio di Indirizzo, oltre ad esso componente Pre-
sidente (ITALIA MARITTIMA S.P.A.), sono presenti il Consiglie-
re Bruno ZVECH (GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA FVG ONLUS) in pre-
senza e, collegati su Piattaforma TIM, i Consiglieri:

- Mario SOMMARIVA (AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO ORIENTALE);
- Antonio PAOLETTI (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA);
- Sonia LUSSI (CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DE-
GLI INDUSTRIALI DI GORIZIA E TRIESTE);
- Carlo GIORDANI (FINCANTIERI S.P.A.);
- Federica degli IVANISSEVICH (INSIEL - Informatica per il

Registrato a:
TRIESTE
il 04/08/2020
N. 6148
Serie 1T
€ 200,00



0.1.19.079900.330.8



Associazione professionale
Via S. Nicolò n. 13 34121 TRIESTE tel. 040 364846 040 364836 (4 l.u.) fax 040 365350

- Sistema degli Enti Locali S.p.A.);
- Michela CATTARUZZA (OCEAN - S.R.L.);
- Fabrizio PERTOT (PERTOT S.R.L. ECOLOGIA/SERVIZI);
- Fulvio BABICH (Università degli Studi di Trieste);
- Maria Cristina PEDICCHIO (OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale));
- Paolo Emilio ZILLI (I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE);
- Donatella BIGOTTI (I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani");
- Alessandro de POL, in persona del delegato Diego STINCO (Associazione degli Agenti Marittimi del FVG);
- Anna ROSSI ILLY (ILLY CAFFE' S.P.A.);

che è presente il revisore dei conti, Pompeo BOSCOLO;

che, pertanto, la presente riunione è validamente costituita - anche ai sensi del D.L. 18/2020 e s.m.i. - per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando allo svolgimento del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda la necessità di aggiornare lo Statuto, per adeguarlo alla riformata normativa in materia di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

Lo Statuto contenente le modifiche è stato precedentemente circolarizzato e quindi già ben noto ai presenti.

Dopo aver fornito taluni chiarimenti, il Consiglio di Indirizzo, con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di modificare lo Statuto della Fondazione ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO, al fine di adeguarlo alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel testo aggiornato che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente;
- di dare atto, pertanto, che risultano adeguati, in particolare, la denominazione, gli scopi sociali e le norme relative alla composizione ed al funzionamento degli organi sociali e dell'assemblea.

Il Consiglio di Indirizzo, infine, all'unanimità delibera di conferire mandato al comparente affinché lo stesso apporti al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di deposito presso i competenti registri pubblici, nonché provveda a tutto quanto fosse necessario od utile per dare piena attuazione alla presente deliberazione.

Esaurita così la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione essendo le ore sedici e cinquanta minuti.

Tutte le spese e tasse del presente atto e quante altre allo stesso inerenti e conseguenti, niuna esclusa od eccettuata,

sono e saranno a carico della Fondazione ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore sedici e cinquanta minuti.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di un foglio di cui occupa due intere facciate e fin qui della presente.

F.TO: Stefano BEDUSCHI

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO



ALLEGATO "A"

AL N.RO DI REP. 98508/17098

STATUTO

Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata **ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO**, con sede nel Comune di Trieste.

La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate ed in particolare dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2. Finalità.

La Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro ed ha il seguente oggetto:



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere d), h), i), l) e p) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi, anche nel rispetto della programmazione

dell'offerta formativa regionale:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica, anche attraverso l'utilizzo di risorse di fondi comunitari;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3. Attività strumentali e secondarie.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività strumentali e secondarie, secondo i criteri ed i limiti dalle norme regolamentari:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari,



mostre, ecc.;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4. Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso - a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5. Fondi derivanti dalla gestione.

I Fondi derivanti dalla gestione della Fondazione sono costituiti da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora il valore dei beni conferiti nel fondo di dotazione

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



0 1 19 07990 327 3



subisca la svalutazione di cui all'art. 22 comma 5 D.Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6. Scritture contabili, esercizio finanziario e libri sociali obbligatori.

La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio d'esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ove siano superati i limiti di legge, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale, secondo quanto è previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il

bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio di quello decorso.


Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli aderenti, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di adesione.

La Fondazione, oltre alle scritture contabili indicate all'art. 6, deve tenere:

- a) il libro degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;



c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta Esecutiva e dell'organo di controllo;

d) registro dei volontari, ove presenti.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al consiglio di indirizzo; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

Art. 7. Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

FONDATORI

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione, con atto costitutivo di data 30 settembre 2015, rogito repertorio numero 92812/13761 del Notaio Daniela Dado, registrato a Trieste il 2 ottobre 2015, al numero 7415, Serie 1T,:

1. I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani", con sede in Trieste, Piazza A. Hortis numero 1;
2. AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE, con sede in Trieste, Via Karl Ludwig von Bruck numero 3, (ora AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE);
3. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza della Borsa numero 14, (ora CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)



- RA VENEZIA GIULIA);
4. COLLEGIO di TRIESTE dei PATENTATI CAPITANI di L.C. & D.M.,
con sede in Trieste, Via Mazzini numero 30;
 5. GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA FVG ONLUS, con sede in Trieste,
Via dei Leo numero 1;
 6. COMUNE DI TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità
d'Italia numero 4;
 7. CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DI GORIZIA E TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza A. e K.
Casali numero 1;
 8. CONSORZIO FORMAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Pa-
sian di Prato, Via Leonardo da Vinci numero 27, (ora sciol-
to e cancellato);
 9. FINCANTIERI S.P.A., con sede in Trieste, Via Genova numero
1;
 10. INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali
S.p.A., con sede in Trieste, Via San Francesco d'Assisi nu-
mero 43;
 11. INTER-RAIL S.P.A., con sede in Udine, Via Giosuè Carducci
numero 44;
 12. ITALIA MARITTIMA S.P.A., con unico socio, con sede in Trie-
ste, Passeggio S. Andrea numero 4,
 13. OCEAN - S.R.L., con sede in Trieste, Via Felice Venezian
numero 1, (ora con sede in Trieste, Via Karl Ludwig von
Bruck numero 32),



14. PERTOT S.R.L. ECOLOGIA/SERVIZI, con sede in Trieste, Via del Ponticello numero 29,
15. PROVINCIA DI TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza Vittorio Veneto numero 4, (ora soppressa);
16. T.O. DELTA S.P.A., con sede in Trieste, Piazza A. e K. Casali numero 1;

17. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, con sede in Trieste, Piazzale Europa numero 1;
18. OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), con sede in Sgonico, Borgo Grotta Gigante numero 42/C;

19. WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio, con sede in San Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra numero 334;

20. VENICE MARITIME SCHOOL, con sede in Venezia, Zona Portuale S. Marta Fabbricato numero 16;
21. "EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE", con sede in Trieste, Via dell'Istria numero 57;
22. "I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE", con sede in Udine, Via Vincenzo Manzini numero 35/41;
23. "IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE", con sede in Pordenone, Via Oberdan numero 22/A;
24. "COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA", con sede in Trieste, Via San Francesco numero 25.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le Fondazioni, le associazioni riconosciute e non, che contribuiscano al Fondo di dotazione o ai Fondi di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8. Esclusione e recesso.

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente



Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patri-

moniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9. Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Direttore Generale, se nominato
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- l'Organo di controllo;

- il Revisore dei conti, ove nominato.

Art. 10. Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica in tre anni, salvo revoca.

Ai componenti del Consiglio di Indirizzo non possono essere attribuiti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Dal momento che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche aderenti ovvero indicate dagli enti giuridici aderenti, il Consiglio di indirizzo si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare, con il voto favorevole della



maggioranza degli intervenuti:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;

- nomina due componenti della Giunta esecutiva;

- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

- nomina il Revisore dei conti e l'Organo di Controllo;

- approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale predisposti dalla Giunta esecutiva;

- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

- delibera sull'esclusione dei membri, ai sensi dell'articolo 8;

- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;

- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7;

- eventuali modifiche del presente Statuto;

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica e quando siano presenti o informati della riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di indirizzo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto

nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di indirizzo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità, non potrà mai prevalere



il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11. Presidente.

Il Presidente resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12. Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo, e di cui uno è necessariamente il Presidente, e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'Istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto pre-

visto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.


La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

E' possibile tenere le riunioni della Giunta esecutiva con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della



votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13. Il Direttore Generale.

Per la miglior efficienza gestionale la Giunta Esecutiva può nominare un Direttore Generale, fissandole le funzioni ed i poteri all'atto della nomina.

Art. 14. Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non possono essere attribuiti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle

specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 15. Assemblea di partecipazione.

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di indirizzo ai sensi dell'articolo 10;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipati e un membro della Giunta esecuti-



va.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata con congruo preavviso di almeno otto giorni, salvo casi straordinari di convocazione, mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli aderenti. Ciascun aderente ha un voto.

Ciascun aderente può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro aderente mediante delega scritta. Ciascun aderente può rappresentare sino ad un massimo di tre aderenti, qualora il numero degli aderenti sia inferiore a cinquecento e di cinque, qualora gli aderenti siano più di cinquecento. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi sociali o ai dipendenti della Fondazione, né agli Enti da essa controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

E' possibile tenere l'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In prima convocazione, le sedute dell'assemblea sono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16. Organo di controllo e Revisore dei conti.

La Fondazione nomina un organo di controllo, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.

L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti



del Terzo Settore.

La Fondazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

All'atto della loro nomina il Consiglio di Indirizzo ne fissa la remunerazione.

Restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Non possono essere revocati, che per giusta causa.

L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 17. Controllo sull'amministrazione della Fondazione.

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione, esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel

verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto e allo scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017, i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile saranno esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro.

Art. 18. Scioglimento della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,



secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione del Consi-
glio di Indirizzo, che provvederà anche alla nomina del liqui-
datore.

Art. 19. Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese
quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità,
saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, no-
minati dal Presidente del Tribunale di Trieste, il quale nomi-
nerà anche il Presidente del Collegio Arbitrale.

Art. 20. Personalità giuridica

La Fondazione risponde delle sue obbligazioni nei confronti
dei terzi con il proprio patrimonio, esclusa in ogni caso la
responsabilità dei soggetti fondatori e/o dei soggetti parte-
cipanti, e sempre salva la responsabilità degli amministratori
ai sensi dell'art. 18 del Codice civile.

Art. 21. Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto co-
stitutivo si applicano gli articoli 14 e ss. Codice Civile e
le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

F.TO: Stefano BEDUSCHI

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO



Copia autentica conforme all'originale
= 4 AGO. 2020
Trieste



[Handwritten signature]

